



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

PROT. 118 INT.

LINEE GUIDA A SEGUITO DI TAVOLO DI CONFRONTO INTERISTITUZIONALE SUL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA

PREMESSA

Il presente documento intende dare una prima unitaria interpretazione e applicazione operativa alla procedura di Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 76/2025 pubblicata sulla G.U. del 4 giugno 2025 e con applicazione immediata dal 5 giugno 2025.

Le fonti normative di riferimento sono gli artt. 13 e 32 della Costituzione e gli artt. 33, 34 e 35 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Il documento è stato oggetto di confronto e condivisione tra il Tribunale e i rappresentanti delle Istituzioni competenti nelle riunioni del 4 e 16 giugno 2025.

Visto il carattere d'urgenza e necessità che ha l'istituto del Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, avuta interlocuzione con le parti coinvolte nel presente documento, si è imposta la necessità di adottare procedure e prassi applicative uniformi che coinvolgano tutti i soggetti istituzionali

(Tribunale, Comuni e SPDC), in via sperimentale attuativa, sino alle determinazioni del Legislatore.

Nel progetto di studio che ha coinvolto, oltre il Presidente del Tribunale, i Giudici Tutelari e le cancellerie nella persona del responsabile dell'area civile, i dirigenti delle ASL sul territorio, nonché i dirigenti dei reparti psichiatrici, i coordinatori dell'azienda ospedaliera, i medici dei centri di SPDC del territorio, i Sindaci e i corpi di Polizia Municipale, si è pervenuti a concordare utilizzo di modelli che tengano conto dei necessari presupposti di legittimità costituzionale, in attesa dell'intervento del Legislatore.

INTRODUZIONE

Come garantito dall'art. 32 della Costituzione Italiana, il nostro ordinamento ***tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,***

Il diritto alla libertà di scelta in ordine alla propria salute trova nella Costituzione il proprio fondamento nel sancire il divieto, per chiunque, di violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana e della capacità di autodeterminarsi. La Legge del 23.12.1978, n. 833, che istituiva il Sistema Sanitario Nazionale recepisce all'art. 1 tale principio informatore e indirizza l'attività intera del servizio "alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione [...].

L'art. 13 della Costituzione sancisce inoltre l'inviolabilità della libertà personale e dichiara inammissibile ***qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Legge.*** Pertanto, la norma che afferisce alla previsione di cui all'art. 35 della Legge 833/1978 per il paziente che versi in condizioni di alterazione psichica

gravi e inconsapevoli, tali da indurre a disporre il ricovero coatto, rappresenta atto di carattere eccezionale determinato dall'interesse di tutelare la salute dell'individuo, temporaneamente incapace di autodeterminarsi, nel rispetto del principio costituzionalmente garantito.

I principi sanciti dagli artt. 33 e 34 L. n. 833/1978 possono essere brevemente illustrati in tali tre passaggi:

- gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari;
- in caso di ASO e TSO obbligatori gli stessi devono essere eseguiti con la minima invasività indispensabile al raggiungimento dell'operazione e avendo cura di predisporre iniziative volte a garantire il consenso informato;
- il TSO applicato in condizioni di degenza ospedaliera costituisce ipotesi residuale e solo qualora sussistano i seguenti presupposti:
 - i) presenza di alterazioni psichiche tali da imporre urgenti interventi terapeutici;
 - ii) rifiuto dell'infermo a sottoporsi alle cure;
 - iii) impossibilità circostanziata di adottare misure sanitarie idonee extraospedaliere.

L'art. 35 L. n. 833/1978 descrive il procedimento di sottoposizione a TSO nell'ipotesi di degenza ospedaliera per malattia mentale e relativa tutela giurisdizionale prevedendo (ante sentenza della Corte Costituzionale n. 76/2025):

- il TSO svolto in degenza ospedaliera deve essere proposto da un medico e convalidato da altro medico appartenente a unità sanitaria locale e il ricovero è attuato negli ospedali generali in appositi reparti psichiatrici specializzati in servizi di diagnosi e cura SPDC (art. 34 L. n. 833/1978);
- il Sindaco entro le 48 ore dalla convalida del medico procede a emanare il provvedimento di ricovero coatto, il quale deve essere notificato al GT territorialmente competente entro 48 ore dal

ricovero corredato dalla proposta motivata del primo medico e dalla convalida del secondo medico;

- il GT nelle 48 successive alla notifica (*ad horas*), assunte informazioni e disposti gli accertamenti utili alla decisione, procede alla convalida o meno del provvedimento del Sindaco e ne dispone la comunicazione al Sindaco il quale, in caso di mancata convalida, dispone la cessazione del TSO in condizioni di degenza ospedaliera;
- in caso di proroga oltre il settimo giorno il sanitario responsabile del servizio psichiatrico dell'unità sanitaria locale formula proposta motivata di proroga al Sindaco, il quale ne dà comunicazione al GT con i medesimi adempimenti;

La recentissima sentenza della **Corte Costituzionale** ha voluto porre l'accento proprio sull'interesse pubblico di tutela dell'individuo che versi, provvisoriamente, in una situazione d'incapacità e inconsapevolezza tale da non consentirgli di poter esercitare liberamente il diritto alle cure necessarie per la propria salute.

Con la sentenza n. 76 del 2025 del 30.05.2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 04.06.2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 L. 833/1978:

- a) nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole "deve essere", le parole "comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente";
- b) nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole "assunte le informazioni", le parole, "sentita la persona interessata";
- c) nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole "ne dà comunicazione al sindaco", le parole "e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente";
- d) nella parte in cui non prevede, al quarto comma, analogamente a quanto previsto per il procedimento originario, dopo le parole "ne

dà comunicazione”, le parole “alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente”.

In conseguenza della menzionata pronuncia additiva, la nuova disciplina per l'applicazione e la prosecuzione dei TSO con degenza ospedaliera in vigore dal 05.06.2025 è la seguente:

- il TSO svolto in degenza ospedaliera deve essere proposto da un medico e convalidato da altro medico appartenente a unità sanitaria locale e il ricovero è attuato negli ospedali generali in appositi reparti psichiatrici specializzati in servizi di diagnosi e cura SPDC (art. 34 L. n. 833/1978);
- il Sindaco entro le 48 ore dalla convalida del medico procede a emanare il provvedimento di ricovero coatto, il quale deve essere **comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente**, e notificato al GT territorialmente competente entro 48 ore dal ricovero corredato dalla proposta motivata del primo medico, dalla convalida del secondo medico e **dalla prova della comunicazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante ove esistente**;
- il GT nelle 48 ore successive alla notifica (*ad horas*), assunte informazioni, **sentita la persona interessata** e disposti gli accertamenti utili alla decisione, procede alla convalida o meno del provvedimento del Sindaco e ne dispone la comunicazione al Sindaco e **ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente**. Il Sindaco, in caso di mancata convalida, dispone la cessazione del TSO in condizioni di degenza ospedaliera;
- in caso di proroga oltre il settimo giorno il sanitario responsabile del servizio psichiatrico dell'unità sanitaria locale formula proposta motivata di proroga al Sindaco, il quale ne dà comunicazione **alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente**, e al GT con i medesimi adempimenti;

Le figure istituzionali coinvolte sono le seguenti: Personale Sanitario generico e specialistico; Polizia Municipale; Sindaco del Comune competente territorialmente in ordine al domicilio del ricoverato; Giudice Tutelare e le cancellerie del tribunale competente territorialmente.

Alla luce di quanto premesso si condividono le seguenti

MODALITA' OPERATIVE

1. Redazione e trasmissione delle certificazioni

La certificazione medica di proposta di TSO deve riportare:

- le generalità del soggetto nonché ogni informazione utile e nota relativa allo stato civile, alla cittadinanza, all'esistenza di un legale rappresentante e alla comprensione della lingua italiana;
- le generalità del medico e del servizio di appartenenza, al fine di garantire la rintracciabilità in tempi brevi;
- la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'emissione del provvedimento: ***"alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, il rifiuto da parte del paziente dell'intervento terapeutico e la assenza di condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere"*** (quindi la necessità che tale provvedimento venga svolto in condizioni di degenza ospedaliera);
- ***l'accurata, dettagliata ed esauriente descrizione psicopatologica del quadro clinico che ha motivato il provvedimento: non è sufficiente limitarsi alla diagnosi; è necessario redigere una valutazione psicopatologica adeguata e pregnante (concetto di "proposta motivata")*** - luogo, data, ora, firma e timbro leggibile;
- la certificazione di proposta di TSO può essere emessa da qualsiasi medico abilitato all'esercizio della professione;

- deve seguire certificato di convalida di TSO, che deve riportare gli stessi elementi della proposta ma può tralasciare la descrizione della condizione che soddisfa i criteri di legge, limitandosi a richiamare e confermare quanto descritto nella proposta. La convalida deve inoltre riportare la sede in cui si richiede sia espletato il provvedimento in regime di degenza ospedaliera (quale SPDC).

La certificazione di convalida di TSO deve essere necessariamente effettuata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, sono inclusi i medici di Medicina Generale e gli specialisti ambulatoriali.

È necessario che entrambi i medici abbiano valutato direttamente il paziente oggetto del TSO.

- In calce alla domanda saranno inseriti nome e cognome del medico firmatario, ora e luogo;

- A corredo della convalida sarà necessario allegare un terzo modulo su cui verranno inserite le modalità di ricovero e i numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica necessari a collegare tempestivamente l'Ufficio del Giudice Tutelare all'Ufficio medico.

Le certificazioni devono essere inoltrate al Sindaco del Comune in cui si trova il paziente, a mezzo mail, attraverso gli uffici preposti della Polizia Locale del Comune.

All'invio della certificazione deve seguire contatto telefonico con il comando della Polizia Locale. Il certificato in originale verrà consegnato dai sanitari al personale della Polizia Locale al momento della notifica dell'Ordinanza.

La Polizia Locale interviene come organo di polizia amministrativa/sanitaria, incaricato di compiere tutti gli atti utili all'esecuzione delle ordinanze, ivi comprese la ricerca del paziente, la notifica dell'ordinanza e l'accompagnamento, al seguito del personale sanitario, del paziente fino al luogo del ricovero (SPDC nel caso di TSO).

La Polizia Locale dovrà procedere alla **comunicazione** dell'Ordinanza del Sindaco al soggetto sottoposto a TSO tramite consegna a mani o tramite letture e redazione di atto nel quale riportare anche l'eventuale impossibilità di comunicazione per rifiuto dell'interessato o del suo legale rappresentante ovvero in caso di soggetto non presente a se stesso in quel momento.

Il Sindaco: nell'adozione dei provvedimenti di ASO e TSO agisce in qualità di massima autorità sanitaria locale (art. 33, L. 833/1978). Il provvedimento con il quale egli dispone il TSO deve essere emanato nel minor tempo possibile, dalla convalida del dirigente della struttura ospedaliera in cui avviene il ricovero su proposta del medico, valutato il rispetto dei presupposti di legge.

L'ordinanza sindacale di convalida del TSO, da parte della locale Polizia Municipale va **comunicata al paziente ricoverato** e al suo rappresentante (qualora di questi si conosca l'esistenza) e nel termine massimo di 48 ore dal ricovero, va notificata al Giudice Tutelare, unitamente all'originale della proposta del primo medico e della convalida con cui il dirigente ospedaliero dispone il ricovero coatto, **nonché di copia del modello di esecuzione del ricovero compilato da parte degli agenti di Polizia Municipale in cui, oltre alle modalità di ricovero, verrà dato atto della comunicazione (ovvero della lettura) dell'ordinanza del Sindaco di sottoposizione a TSO al ricoverato e dell'eventuale copia che ne sia stata rilasciata all'interessato¹.**

Si raccomanda il rispetto della fascia oraria 11.00-13.00 per le notifiche dei TSO nella giornata di sabato mattina al fine di permettere al GT di fissare l'audizione entro le 48 ore e compatibilmente con gli orari della Cancelleria per gli adempimenti.

¹ Come disposto dalla sentenza 76/2025 della Corte Costituzionale (vedi punto a)

Il Sindaco è anche il destinatario delle richieste di revoca e di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto il TSO.

Al Giudice tutelare è demandata la decisione sulla convalida o meno del provvedimento sindacale, ovvero la valutazione sulla ricorrenza o meno dei presupposti di Legge. Entro il termine massimo di 48 ore, successive alla notifica dell'Ordinanza del Sindaco del ricovero, il Giudice, **assunte le informazioni necessarie all'espletamento dell'audizione² del ricoverato, direttamente dal medico di turno presso il presidio ospedaliero in cui è stato effettuato il ricovero e** disposti gli eventuali accertamenti, **fissa l'audizione³ del ricoverato che avverrà a mezzo Teams** (strumento previsto dagli artt. 127 *bis* c.p.c. e 196 *duodecies* disp. Att. C.p.c. nonché provvedimento DGSIA del 7.12.2023) tramite accesso alla stanza virtuale GT-TSO il cui Link (unico) verrà prontamente comunicato alla struttura da parte della Cancelleria e riportato nel decreto di fissazione nell'orario concordato con le parti istituzionali coinvolte nel presente programma **(preferibilmente tra le ore 12.00 e le ore 14.00 ad eccezione del lunedì in cui la fascia orario può essere anticipata dalle ore 9.00 alle ore 11.00)** e comunque concordato col medico di turno e nel rispetto delle esigenze dei termini di scadenza previsti dalla legge.

È importante che all'ordinanza vengano allegati la proposta motivata del medico e la convalida del TSO nonché la prova della comunicazione all'interessato e al suo legale rappresentante se esistente.

All'esito delle audizioni e sempre nei termini di 48 ore, il GT provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare il provvedimento, ne dà comunicazione al Sindaco **e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente. La notificazione verrà disposta dal**

² Come disposto dalla citata sentenza (vedi punto b)

³ Come disposto dalla sentenza (vedi punto b)

GT con la trasmissione di copia, alla medesima Polizia Municipale o altro Corpo di Polizia Giudiziaria che ne curerà la consegna al ricoverato. In caso di mancata convalida, il Sindaco dispone la cessazione del TSO (art. 35, comma II, L. 833/1978) e lo comunica ai sanitari del reparto SPDC in cui è stato ricoverato il paziente. Il TSO avrà durata di 7 giorni a decorrere dalla data del ricovero ed è eventualmente prorogabile e/o revocabile attraverso proposta motivata al Sindaco da parte del sanitario responsabile del servizio psichiatrico, **che darà seguito a una nuova Ordinanza (di proroga o di revoca) seguendo la stessa procedura dell'Ordinanza TSO sopra descritta.**

Soggetti residenti fuori comune e cittadini stranieri

Se l'ASO e il TSO abbiano quali destinatari i cittadini residenti fuori del Comune che ha emesso l'Ordinanza, questa deve essere comunicata anche al Sindaco del Comune di residenza del paziente. Allo stesso modo, l'ordinanza verrà notificata al Giudice Tutelare del Tribunale competente del territorio del Comune di residenza del soggetto per il quale è eseguito il provvedimento.

Se l'ASO e il TSO vengono espletati nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'Interno e al Consolato competente, tramite il Prefetto (Art. 35, Comma 4, Legge 833/78).

Accettazione della terapia nel corso dell'esecuzione del TSO

Qualora nel corso dell'espletamento del TSO il personale sanitario riesca a recuperare il consenso del paziente all'intervento terapeutico, il medico formula contestuale e formale richiesta al Sindaco di revoca del provvedimento, essendone decaduti i presupposti. Tale richiesta viene consegnata agli agenti della Polizia Locale presenti. Alla richiesta di revoca farà seguito l'emissione di un provvedimento di revoca dell'Ordinanza.

Alla luce di quanto premesso, si specificano le linee guida sopra enunciate, con allegazione di facsimile di modulistica e apertura di tavolo di confronto interistituzionale (come da comunicazione allegata) avente ad oggetto il monitoraggio circa l'andamento della procedura.

Ivrea 4 luglio 2025

IL PRESIDENTE

Antonia Mussa



Il Responsabile Area Civile

Funzionario Anna Francesca Taverri

